



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 11.04.2024

Info/60.24/SEVESO E IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI/Quesiti alla Corte di Giustizia EU

SEVESO E IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI
QUESITI DEL CONSIGLIO DI STATO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Ritorniamo ad informare sugli sviluppi del delicato tema dei criteri di assoggettabilità alla normativa Seveso degli impianti di gestione rifiuti (v. riportata in calce la precedente ns. infoAMIS sulla questione)

Il Consiglio di Stato con l'ordinanza 2789/2024, **ha chiesto chiarimenti alla Corte di Giustizia europea sulle modalità di valutazione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti in un impianto, al fine di stabilirne l'assoggettabilità o meno alla disciplina Seveso.** Questo nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto un provvedimento con cui il Comitato tecnico regionale delle Marche ha diffidato il titolare di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, già autorizzato con AIA, a presentare la notifica e il rapporto di sicurezza "Seveso". Il Consiglio ha quindi sospeso il giudizio in attesa del riscontro dei giudici europei.

In particolare il Consiglio di Stato ha formulato due questioni interpretative della direttiva 2012/18/UE (cd. Direttiva Seveso).

Con la prima questione **ha chiesto chiarimenti sulla prassi che rimette al gestore, attraverso una procedura operativa con un costante monitoraggio,** la determinazione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti in un impianto, ai fine della assoggettabilità dello stesso alle prescrizioni Seveso, allo scopo di determinare il reale quantitativo di sostanze presenti nell'impianto, anzichè prendere a riferimento il quantitativo massimo previsto nelle autorizzazioni.

Con il secondo quesito il Consiglio di Stato ha **chiesto se è conforme alle regole europee** la disposizione del decreto di recepimento, articolo 13 "Notifica" del D.lgs. n. 105/2015, che non consente ai gestori di utilizzare le procedure operative di monitoraggio costante al fine di assolvere gli obblighi di comunicazione.

La questione ora è lasciata definitivamente alla risposta della Corte di Giustizia europea.

Per gli interessati si rimanda al testo dell'ordinanza allegata.

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:Info/90.23/SEVESO III/il TAR su assoggettabilità impianti rifiuti

Data:Thu, 25 May 2023 12:41:56 +0200

Mittente:Associazione AMIS <info@amisrifiuti.it>

SEVESO III / TAR SU ASSOGGETTABILITÀ IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI

Si ritorna sul delicato e dibattuto, anche dalla giurisprudenza, tema dei criteri di assoggettabilità alla normativa Seveso degli impianti di gestione rifiuti.

Il Tar Toscana, con la sentenza 4 maggio 2023 n. 446, ha stabilito che **il superamento delle soglie al fine dell'applicazione della disciplina Seveso III** sugli incidenti connessi alla presenza di sostanze pericolose, D.Lgs. n. 105/2015, **va verificato *ex ante* in base alla capacità dell'impianto e non autodeterminato dal gestore.**

In particolare, in allegato, il TAR ha annullato il provvedimento di autorizzazione unica regionale (PAUR), rilasciato ai sensi dell'articolo 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006, per il potenziamento di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti esistente in quanto non conforme a quanto previsto dalla disciplina del D.Lgs. n. 105/2015. Infatti la Regione Toscana, nel processo di autorizzazione dell'impianto, aveva stabilito che il superamento delle soglie delle sostanze, ai fini dell'assoggettamento dell'impianto alla Seveso III, fosse lasciata all'autodeterminazione del gestore, attraverso una verifica svolta "*momento per momento*" sulla base di procedure operative.

Per il TAR Toscana invece l'assoggettabilità o meno alla Seveso III va definita *ex ante*, in via previsionale, sulla base della capacità degli impianti, così come definita dal provvedimento autorizzatorio. Tale principio infatti, come affermato dai giudici, veniva richiamato anche dal Consiglio di Stato) nella sentenza 22 gennaio 2022, n. 490 e sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia Ue che nella ordinanza 15 dicembre 2022 n. 144, causa C-144/22 ha chiarito come il Giudice italiano non debba nemmeno porre la questione qualora "*la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio*".

In allegato la sentenza del TAR Toscana.

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.it www.amisrifiuti.it